

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore ARTOM

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 FEBBRAIO 1964

Modifica dell'articolo 84 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, sulla esenzione di taluni redditi dalla imposta di ricchezza mobile

ONOREVOLI SENATORI. — Le Istituzioni di assistenza e beneficenza usufruiscono in materia di imposte dirette sui redditi della sola esenzione soggettiva dall'imposta sulle società disposta in favore delle Opere pie dall'articolo 151 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645.

Nessuna altra esenzione o riduzione di imposta è prevista a vantaggio di tali benemerite Istituzioni. Gli avanzi di gestione da esse eventualmente realizzati sono, anzi, assoggettati all'imposta di ricchezza mobile secondo criteri particolarmente rigidi, che non tengono alcun conto degli alti scopi istituzionali propri di tali Enti, cui è estranea qualsiasi finalità speculativa.

Risulta, infatti, che attualmente gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria, al fine della determinazione del reddito imponibile, considerano quali componenti del reddito stesso, le sopravvenienze tanto di natura patrimoniale quanto di natura finanziaria, che, invece, non dovrebbero influire sulla determinazione dell'avanzo economico di gestione.

Il provvedimento che sottoponiamo alla vostra approvazione si propone di alleviare le pubbliche Istituzioni di assistenza e beneficenza dal carico fiscale gravante sui redditi da esse realizzati nello svolgimento della loro attività a favore di particolari categorie di infermi e di bisognosi, mettendole in condizioni di pienamente utilizzare i già pochi mezzi di cui dispongono per il conseguimento dei loro alti fini sociali senza le decurtazioni derivanti dall'applicazione del tributo mobiliare.

Con l'articolo 1 del presente disegno di legge si dichiarano, a tale fine, esenti dalla imposta di ricchezza mobile i redditi realizzati dalle suddette Istituzioni nello svolgimento dell'attività ospedaliera o di ricovero, assistenza dei malati cronici e dei vecchi o di ricovero, assistenza e istruzione dei minorati fisici e psichici o di trasporto degli infermi.

I redditi di cui si propone l'esenzione, traggono fonte, nella massima parte, dalle rette pagate per prestazioni fornite, rette che nella quasi generalità dei casi non sono oggi più corrisposte in proprio dagli stessi spedalizzati o ricoverati, ma, per essi, da

altri Enti pubblici di assistenza e previdenza. L'applicazione del tributo mobiliare sui redditi che da esse hanno origine si ripercuote quindi indirettamente, mortificandola, anche sull'attività svolta da questi ultimi Enti a favore dei loro assistiti.

Si aggiunga che la legge 17 luglio 1890, n. 6972, regolante le Istituzioni di assistenza e beneficenza, stabilisce dei ben precisi vincoli all'impiego dei redditi da esse realizzati, imponendo alle Amministrazioni delle Istituzioni stesse di investire le disponibilità esistenti in modo da aumentare il patrimonio mobiliare o immobiliare ed ampliare l'attività istituzionale: vincoli, questi, che si risolvono immancabilmente nel miglioramento delle strutture ospedaliere già esistenti e, in genere, nel potenziamento della attività assistenziale esplicata dalle Istituzioni stesse.

Dedurre dai redditi così destinati le quote relative all'imposta di ricchezza mobile significa quindi distrarre altre somme dai fini assistenziali, specifici delle Istituzioni, comprimendo le possibilità di espansione e di miglioramento dei servizi prestati.

Non si dimentichi, d'altra parte, che solo i proventi costituiti dalle rette ospedaliere danno oggi modo alle Istituzioni di assistenza e beneficenza di poter continuare ad esplicare le loro altre attività istituzionali, essendo ormai del tutto insufficienti a tale scopo le entrate patrimoniali o derivanti da altre fonti quali le contribuzioni statali, i lasciti dei benefattori e le oblazioni, che invece un tempo costituivano la fonte pressochè esclusiva delle loro risorse.

Analoga esenzione dall'imposta di ricchezza mobile è stata prevista a favore degli stabilimenti ospedalieri dipendenti da Province e Comuni per i quali non opera la disciplina stabilita dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972.

Si è ritenuto opportuno estendere a tali stabilimenti la esenzione prevista per le Istituzioni benefiche e assistenziali per evidenti motivi di perequazione, sembrando non equo lasciar fuori dall'ambito di applicazione del presente provvedimento quegli

Enti che, pur non essendo inquadrati fra le predette Istituzioni, svolgono analoga attività nel campo ospedaliero.

Con l'articolo 2 del provvedimento si è ritenuto di esentare i suddetti redditi anche dall'imposta comunale di licenza e sulle industrie, sui commerci, le arti e le professioni, nonchè dalle relative addizionali provinciali, in considerazione della natura accessoria alla imposta di ricchezza mobile che tale tributo riveste.

Al fine di non aggiungere ulteriori oneri, anche se modesti, al già pesante bilancio statale relativo all'esercizio in corso, ci sembra opportuno far decorrere la data dell'entrata in applicazione del presente provvedimento dall'esercizio finanziario successivo a quello in corso al momento della sua entrata in vigore.

Il presente disegno di legge trova una sua ben definita collocazione nel quadro di una generale futura revisione della legislazione in materia di Opere pie e di Istituzioni di assistenza e beneficenza e di Enti ospedalieri, legislazione della quale si attende fiduciosamente una pronta attuazione.

Sotto il profilo finanziario la sua applicazione, d'altro canto, ben poco nocuo recherà all'Erario. Pur non disponendo di precisi dati, da elementi che si sono potuti raccogliere risulta, infatti, che il gettito derivante dall'applicazione dell'imposta di ricchezza mobile sui redditi di cui proponiamo l'esenzione è di tale modesta entità da far fondatamente presumere che la diminuzione di entrata che si verificherà a seguito dell'applicazione del provvedimento sarà assorbita con tutta facilità dal naturale maggiore gettito dell'imposta di ricchezza mobile previsto per i futuri esercizi finanziari.

Anche per questo confidiamo nell'accoglimento del presente disegno di legge, sicuri che la sua approvazione non potrà che incoraggiare e stimolare maggiormente l'attività assistenziale, i cui modesti proventi sono il risultato il più delle volte di una gestione esercitata con scarsi mezzi, ma con operante generosità.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

All'articolo 84 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, sono aggiunte le seguenti lettere:

« l) i redditi realizzati dalle Istituzioni di assistenza e beneficenza, regolate dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972, e successive modificazioni, le quali abbiano per scopo esclusivo o prevalente l'attività ospedaliera o il ricovero e l'assistenza dei malati cronici, di vecchi e di fanciulli o il ricovero, la assistenza e l'istruzione dei minorati fisici e psichici o il trasporto degli infermi e perseguano effettivamente tale scopo;

m) i redditi derivanti dalla gestione di stabilimenti ospedalieri dipendenti da Province e Comuni ».

Art. 2.

I redditi indicati al precedente articolo 1 sono esenti dall'imposta comunale di licenza e sulle industrie e commerci, le arti e le professioni previste dal testo unico per la finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e dalle relative addizionali provinciali.

Art. 3.

Le disposizioni degli articoli che precedono si applicano dall'esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.